Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 24 maggio 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 aprile 1974, n. **191**.

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività tipicamente industriali nonchè nelle attività proprie dell'esercizio ferroviario ed in quelle ad esso strettamente connesse svolte dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge e salve le speciali disposizioni di cui ai successivi capi, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (esclusi gli articoli 8, 10, 36, 37, 226, 228, 319, 320, 321, 395, primo e secondo comma, 398, 399, 401, 402, 403 e 404), nonchè le norme di cui ai seguenti decreti, in quanto l'Azienda predetta esegua direttamente i lavori in essa previsti:

a) decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, concernente « Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 »;

b) decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni » (escluso articolo 11);

c) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo », per i lavori di costruzione e manutenzione delle opere murarie nelle gallerie, cunicoli e simili;

d) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa »;

e) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione »;

f) decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323, concernente « Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici » (escluso articolo 9 per la parte concernente l'obbligo del collegamento elettrico a terra per le stazioni amplificatrici).

All'osservanza delle disposizioni della presente legge sono, inoltre, tenute le imprese appaltatrici di opere o servizi ferroviari, quando l'opera o il servizio appaltato venga eseguito negli impianti ferroviari, nonchè le amministrazioni statali, la Compagnia internazionale carrozze con letti e qualunque altro ente, quando il lavoro venga svolto in ambito ferroviario.

Capo II

AMBIENTI DI LAVORO - LINEE FERROVIARIE

Art. 2.

I pavimenti e i piani di calpestio degli ambienti di lavoro e delle zone destinate al passaggio in sede ferroviaria non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.

Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere opportunamente segnalati.

Per gli accessi e per i passaggi interni ai capannoni di officina, di rimessa, di sala gru, di magazzino e simili, attraverso i quali transitano veicoli, è ammesso il transito contemporaneo del veicolo e delle persone solo se resta disponibile alle persone un franco di 70 centimetri. Qualora tale condizione non sussista il transito contemporaneo deve essere vietato.

Art. 3.

Le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse (con esclusione di quelle di cui all'ultimo capoverso del presente articolo) e i pozzi, devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, tali aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.

Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e presentano il pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di apposita barriera o munite di parapetto normale.

Per le finestre è consentito che l'altezza del parapetto non sia quella normale, purchè non minore di centimetri 90 quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo.

La presenza delle fosse per piattaforme, per carrelli trasbordatori o per la visita e la riparazione di rotabili negli impianti e nei piazzali ferroviari, qualora la zona dove trovansi dette fosse non sia sufficientemente illuminata, deve essere adeguatamente segnalata.

Art. 4.

L'illuminazione sussidiaria, per garantire la continuazione del lavoro in caso di mancanza di illuminazione artificiale normale, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nei piazzali, lungo le linee ferroviarie e sui rotabili può essere fornita anche da un impianto mobile o da mezzi portatili.

Art. 5.

I portoni dei magazzini e delle rimesse, che si aprono a battente, devono essere muniti di appositi dispositivi di arresto per essere assicurati in posizione di apertura.

Davanti alle porte delle case cantoniere, delle garitte di servizio, od in genere dei fabbricati vicini ai binari in esercizio, che si aprono verso di essi, devono impiantarsi appositi ripari per impedire l'accesso diretto al binario.

Art. 6.

Le vie di transito, che, per lavori di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti, non sono percorribili senza pericolo, devono essere segnalate con cartelli o altri mezzi idonei.

Art. 7.

Le disposizioni di cui agli articoli 219 e 220 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano all'esercizio ferroviario, per il quale valgono le norme emanate dalle aziende esercenti.

Art. 8.

Lungo le linee parallelamente ai binari, nei piazzali di stazione, negli scali, nei depositi locomotive ed in genere in ogni impianto interessato da binari in esercizio, devono, per quanto possibile, essere realizzati e mantenuti in buone condizioni di percorribilità appositi sentieri pedonali, formanti gli itinerari da percorrere per consentire al personale di servizio di spostarsi con la massima sicurezza rispetto alla circolazione dei rotabili; gli attraversamenti dei binari devono essere muniti di passatoie a raso. Gli schemi di detti itinerari devono essere resi noti al personale mediante affissione negli impianti interessati.

Nei grandi piazzali di stazione, ove ciò sia necessario, si dovranno realizzare idonee piazzole di ricovero opportunamente segnalate.

Gli itinerari, ove necessario, dovranno essere opportunamente evidenziati con apposite segnalazioni.

Art. 9.

Sulle travate metalliche definitive, quando vengano eseguiti lavori che impediscano l'uso dei normali passaggi, e sulle travate metalliche provvisorie deve essere sempre realizzato un solido passaggio provvisorio, centrale o laterale, avente larghezza non inferiore a metri 0,75 atto a consentire il transito delle persone e devono essere approntati piazzaletti di rifugio posti a distanza tra loro non maggiore di 30 metri.

Art. 10.

Nelle gallerie devono esistere, di regola, da ambo i lati nelle gallerie a doppio binario e, almeno da un lato, in quelle a semplice binario, appositi sentieri pedonali, tenuti sempre sgombri da materiali ed in buone condizioni di percorribilità.

Nelle gallerie di lunghezza compresa fra 100 e 3.000 metri devono essere apposti opportuni contrassegni che consentano di individuare la posizione della più vicina nicchia per il ricovero del personale.

Nelle gallerie di lunghezza superiore a 4.000 metri, detti contrassegni sono limitati ai primi 2.500 metri a partire da ciascun imbocco.

Il limite di 2.500 metri indicato al capoverso precedente deve essere congruamente aumentato per linee che possano essere percorse da treni a velocità superiore a 160 chilometri orari.

Nelle nicchie delle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, devono essere realizzati piccoli depositi di torce a vento od altro idoneo mezzo di emergenza per l'illuminazione delle gallerie stesse. Tali depositi vanno segnalati convenientemente.

Art. 11.

La sede ferroviaria deve essere tenuta sgombra da ogni oggetto rimovibile fino alla distanza di metri 1,50 dalle rotaie.

Fanno eccezione gli attrezzi e materiali per i lavori sulla sede stessa, purchè non impediscano il libero e sicuro transito dei rotabili.

Oltre il limite suddetto, gli oggetti devono essere sistemati in modo da non costituire pregiudizio alla regolarità dell'esercizio e alla sicurezza delle persone.

Art. 12.

Quando per ragioni tecniche e funzionali non si possono eliminare o allontanare dal binario gli ostacoli fissi trovantisi a distanza inferiore a metri 1,50, gli ostacoli stessi, ad eccezione dei marciapiedi e dei piani caricatori, devono essere opportunamente segnalati.

Art. 13.

La circolazione sulla sede ferroviaria in bicicletta o con ciclomotore a motore spento è ammessa solo per esigenze e nell'interesse dell'esercizio, previo rilascio di apposite autorizzazioni e con l'osservanza di particolari norme cautelative fissate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, purché esista pista adatta.

La circolazione con mezzi motorizzati è di regola vietata. Peraltro, nel caso che esistano in piazzali ferroviari o lungo la linea piste adatte alla circolazione di mezzi motorizzati, la circolazione dei mezzi predetti può essere consentita nei limiti delle disposizioni di carattere locale.

Art. 14.

Ai lavori di posa in opera e di manutenzione dei binari in galleria e ai lavori connessi ai servizi di vigilanza della linea in galleria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 66, 67, 68 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320.

I tratti di galleria che i lavoratori debbono percorrere per raggiungere i cantieri di lavoro possono anche non essere illuminati con mezzi di illuminazione fissi indipendenti dai mezzi di illuminazione portatili, quando esistano sentieri pedonali in normali condizioni di percorribilità.

Nelle gallerie ove vi sia pericolo di caduta di materiali dall'alto i lavoratori e coloro che per necessità di servizio accedano in galleria devono essere muniti e fare uso di casco di protezione costituito di materiale leggero e resistente.

Art. 15.

Le prescrizioni di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, non sono applicabili ai ponteggi metallici di proprietà delle ferrovie dello Stato.

Le verifiche ed i controlli di tali ponteggi sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 16.

Quando si eseguono lavori su binari in esercizio o nelle immediate adiacenze, che comportino l'occupazione con uomini ed attrezzi dei binari stessi o anche della sola sagoma libera di transito, deve essere predi-

sposta una apposita organizzazione protettiva per le persone addette ai lavori per assicurarne l'incolumità al passaggio dei treni.

Istruzioni di dettaglio saranno emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato basandosi essenzialmente:

sul conseguimento della conoscenza precisa e tempestiva della circolazione dei treni sul binario interessato dai lavori ed eventualmente su quello attiguo;

oppure sulla predisposizione di apposite segnalazioni, a distanza e nell'ambito del cantiere, con l'impiego di opportuni e sicuri meccanismi di allarme o di altri mezzi adeguati alla complessità del cantiere, alla velocità dei treni circolanti ed alle caratteristiche ambientali e meteorologiche.

Nelle linee a doppio binario, l'organizzazione protettiva deve riguardare il passaggio dei treni su ambedue i binari, anche se il binario interessato dai lavori è uno solo.

La presenza di squadre di lavoro operanti sui binari o nelle immediate adiacenze deve essere, in ogni caso, segnalata con appositi segnali ai treni provenienti da ambedue i lati.

Quando si eseguono lavori che, anche momentaneamente, interrompono la continuità del binario o ne pregiudicano l'efficienza o la stabilità, devono, inoltre, esporsi i prescritti segnali di arresto da ambedue i lati di provenienza dei treni.

Art. 17.

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al precedente articolo 16 il personale incaricato dei servizi di protezione deve indossare apposito indumento segnaletico.

Capo III

ROTABILI

Art. 18.

Sugli organi, apparecchi, dispositivi ed impianti elettrici dei rotabili ferroviari non sono richieste le indicazioni di cui agli articoli 233, ultimo comma, 269, 287, terzo comma, e 338 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.

La deroga, prevista dal secondo comma dell'articolo 287 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativa alla protezione contro il contatto accidentale ai conduttori ed elementi in tensione, vale anche per i quadri di distribuzione e di manovra in opera sui rotabili.

Art. 19.

La prescrizione di cui all'articolo 240 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relativa alla protezione delle pareti esterne a temperatura elevata, non è applicabile ai rotabili ferroviari.

Art. 20.

Le norme previste dall'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, relative ai recipienti per il trasporto dei liquidi pericolosi e nocivi non si applicano a quelli trasportati a mezzo veicoli ferroviari per i quali dovranno essere osservate apposite norme emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 21.

Le norme di cui ai capi I, II, III e IV del titolo VIII del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano al trasporto ferroviario di materie e prodotti pericolosi e nocivi, per il quale debbono essere osservate le norme del regolamento per il trasporto delle merci pericolose e nocive, di cui alle condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato.

Art. 22.

Nei rotabili ferroviari, ove non riesca possibile per particolari esigenze, ottemperare alle norme di cui agli articoli 267, 304 e 306, punto *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere adottate idonee misure e cautele.

Art. 23.

Le protezioni contro il contatto accidentale dei conduttori e degli elementi nudi dei circuiti ad alta tensione di cui agli articoli 276, 277, 278 e 279 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non sono necessarie sui rotabili, purchè siano adottati idonei mezzi sostitutivi.

Art. 24.

Le norme di cui agli articoli 288, 289, 290 e 292 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, non si applicano ai circuiti elettrici in opera sui rotabili, escluse le sottostazioni ambulanti.

Art. 25.

Le operazioni di pulizia e di riparazione dei rotabili devono di regola essere eseguite sui binari specificatamente designati, non interessanti la circolazione dei veicoli e dotati di appositi dispositivi atti a garantire l'indipendenza da quelli di circolazione.

Quando ciò non fosse possibile, le suddette operazioni potranno svolgersi anche sui binari di circolazione con l'adozione di adeguate cautele stabilite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Durante le operazioni di visita o riparazione, devono essere osservate le norme ed usate le attrezzature specifiche previste dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, al fine di impedire infortuni al personale.

Art. 26.

Quando, per necessità di lavoro, un lavoratore deve introdursi con qualche parte del corpo fra organi del rotabile che possono entrare in movimento, devono adottarsi le necessarie misure e cautele, affinchè tali organi non possano essere messi in moto da altre persone o mezzi.

Art. 27.

I bagagliai, i postali ed altri veicoli di servizio devono essere muniti, in corrispondenza delle porte scorrevoli, di barre di sicurezza o di altri dispositivi di protezione atti ad impedire la caduta di persone. Le porte scorrevoli di tali veicoli devono essere munite di dispositivi di bloccaggio nelle posizioni estreme di chiusura e di apertura.

Le scalette, i montatoi ed i praticabili dei rotabili devono essere atti a ridurre, per quanto possibile, il pericolo di scivolamento.

Le scale in dotazione ai rotabili devono essere costruite secondo criteri stabiliti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Capo IV

LINEE ELETTRICHE

Art. 28.

La costruzione delle linee di contatto per trazione elettrica è regolata da disposizioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'altezza minima dal piano del ferro del conduttore di contatto non potrà comunque essere inferiore a metri 4,40.

Art. 29.

Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree sotto tensione a distanza minore di metri 1 per le linee di contatto e di alimentazione fino a 25 chilovatt e a metri 3 per le linee primarie fino a 220 chilovatt.

Art. 30.

In deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 313, dall'articolo 314 e dal primo comma dell'articolo 318 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è ammesso l'uso di utensili e di lampade portatili a tensione non superiore a 220 volts e senza collegamento di terra nei parchi ferroviari ed all'interno dei rotabili, purchè siano adottati i seguenti provvedimenti:

realizzare un isolamento supplementare;

impiegare cavetti flessibili a doppia guaina.

Capo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31.

In apposite istruzioni emanate dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato devono essere stabilite le norme di comportamento del personale, ai fini della sicurezza individuale e collettiva, in relazione all'attività da esso espletata.

In particolare le dette istruzioni devono specificare le precauzioni che il personale deve osservare nello svolgimento di attività proprie dell'esercizio ferroviario e di quelle ad esso strettamente connesse.

Art. 32.

In caso di sinistri o di circostanze eccezionali è data facoltà ai dirigenti delle squadre di soccorso di derogare, ove indispensabile, all'applicazione delle norme contemplate dalla presente legge salvo prendere tutte le precauzioni adeguate ai casi specifici che potranno presentarsi, agli effetti antinfortunistici.

Art. 33.

In sede di progettazione e di esecuzione delle opere ed impianti ferroviari soggetti al pericolo di incendio nonchè per l'esercizio o la conduzione di essi, si debbono osservare le prescrizioni contenute nelle vigenti norme generali e particolari, volte ad assicurare la prevenzione degli incendi, nonchè le cautele suggerite dall'esperienza.

Il controllo sull'osservanza delle vigenti disposizioni è affidato all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, la quale è tenuta a richiedere il parere del comando del Corpo dei vigili del fuoco, competente per territorio, in merito alla determinazione — per gli impianti che per qualsiasi motivo presentino, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità dei lavoratori — dei tipi e quantità di apparecchiature e mezzi da tenere a disposizione per lo spegnimento degli incendi, nonchè del tipo di organizzazione da mettere in atto per la prevenzione incendi.

Art. 34.

La composizione della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è integrata da tre esperti designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 35.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti norme è affidata congiuntamente all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e agli ispettorati del lavoro. Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le norme intese a coordinare l'azione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro.

Art. 36.

Le verifiche e i controlli per l'accertamento dello stato di sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei dispositivi, nei casi previsti, sono affidati all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Il direttore generale determinerà le modalità per l'esercizio delle verifiche e dei controlli nonchè le relative documentazioni.

Art. 37.

Presso gli impianti soggetti alle presenti norme deve essere tenuto un registro, nel quale vanno annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi al dipendente personale.

Su detto registro devono essere indicati, oltre al nome, cognome e qualifica dell'infortunato, le cause e le circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Sul medesimo registro vanno annotati, altresì, i casi di malattie professionali.

Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli organi ispettivi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e degli ispettorati del lavoro.

Il registro infortuni deve essere conservato per diciotto anni.

Art. 38.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, verificatisi negli impianti soggetti alle presenti norme, secondo i criteri generali fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'Azienda predetta, inoltre, comunicherà agli ispettorati del lavoro, nei termini e con le modalità da concordare con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le notizie sugli infortuni e le malattie professionali verificatisi ed altri dati che potranno essere richiesti, utili allo studio del fenomeno infortunistico.

Art. 39.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente di cui all'articolo 34, sarà stabilito il periodo di tempo entro cui dovranno essere applicate le disposizioni della presente legge, per gli edifici, locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, relativamente ai settori per i quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di sicurezza.

Art. 40.

Per la realizzazione delle opere e delle forniture di cui alla presente legge, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere impegni sino a concorrenza della somma complessiva di lire 4.000 milioni ed a finanziare le relative spese — previste in ragione di lire 2.600 milioni per l'anno 1974 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1975 — rispettivamente con le disponibilità del capitolo 501 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario 1974 e con i normali stanziamenti del corrispondente capitolo dell'anno 1975.

Art. 41.

Con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile saranno stabiliti i tempi di effettiva applicazione delle norme della presente legge, in relazione allo sviluppo delle opere e delle forniture da eseguire ai sensi dell'articolo 40.

L'applicazione stessa dovrà aver luogo entro un triennio dal termine dell'ultimo anno del biennio di cui all'articolo 40. Decorso tale termine le norme predette troveranno, comunque, automatica applicazione.

Art. 42.

Entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge dovrà essere emanato un regolamento di attuazione delle disposizioni della presente legge sentite le organizzazioni sindacali unitarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 aprile 1974

LEONE

RUMOR — PRETI — COLOMBO — GIOLITTI — BERTOLDI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1974, n. 192.

Erezione in ente morale dell'associazione « S. Vincenzo de' Paoli », in Gonnosfanadiga.

N. 192. Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'associazione « S. Vincenzo de' Paoli », in Gonnosfanadiga (Cagliari), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 20. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1974, n. 193.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Croce, in Rovereto.

N. 193. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1974, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Trento in data 15 agosto 1972, integrato con dichiarazione del 14 febbraio 1973, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Croce, in Rovereto (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 25. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Giuseppe Borelli, referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Riccardo Bonadonna, consigliere della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Giuseppe Borelli, con decorrenza 20 febbraio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 85

(4032)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974.

Modificazioni delle funzioni dirigenziali tecniche della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 25, quarto comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, modificato dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto del Presidente della. Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1973, registro n. 5 Presidenza, foglio n. 374;

Ritenuto che, per mutate esigenze di servizio sorte a seguito dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre modificare in parte l'indicazione delle funzioni dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione previste nella tabella XII, quadro *C*, allegata al decreto medesimo;

Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile e con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando il numero dei posti dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, previsto per le varie qualifiche dal quadro *C* della tabella XII annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, l'indicazione delle funzioni apposta nel quadro stesso in corrispondenza dei dieci posti complessivi con qualifica di dirigente superiore e dei ventisette posti complessivi con qualifica di primo dirigente è sostituita come segue:

a) *Dirigente superiore*:

Vice direttore centrale 3

Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale 6

Direttore centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi di Roma 1

b) *Primo dirigente*:

Direttore di divisione e ispettore capo . . . 20

Direttore di centro prova autoveicoli . . . 7

I dirigenti superiori e primi dirigenti della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, cui siano attribuite funzioni, rispettivamente, di ispettore generale e di ispettore capo, possono essere utilizzati anche in compiti di coordinamento, per zone, di uffici periferici della direzione generale stessa e possono, altresì, in via temporanea, essere preposti a taluni dei più importanti fra gli anzidetti uffici periferici.

Art. 2.

Per la durata di un anno resta indisponibile un posto nel grado iniziale del ruolo della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione
GAVA

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
PRETI

Il Ministro per il tesoro
LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1974
Registro n. 5 Trasporti, foglio n. 276

(4031)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina di un membro effettivo in sostituzione del dott. Alessandro Vitelli Casella;

Vista la designazione del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, dott. Bartolomeo Perna, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana, in sostituzione del dott. Alessandro Vitelli Casella.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 aprile 1974
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 86

(4033)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Dima » della ditta Istituto farmaco biologico dott. Stroder di Firenze. (Decreto di revoca n. 4390/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 luglio 1956 con il quale venne registrata al n. 8375 la specialità medicinale denominata « Dima » confetti a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. Stroder, con sede in Firenze, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 19 settembre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dima », nella preparazione 40 confetti, registrata al n. 8375 in data 6 luglio 1956 a nome della ditta Istituto farmaco biologico dott. Stroder, con sede in Firenze, via Di Ripoli, 207 V.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Firenze è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(4021)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Averminal » granuli, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano. (Decreto di revoca n. 4389/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 4 ottobre 1951 con il quale venne registrata al n. 1194 la specialità medicinale denominata « Averminal » granuli, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello n. 17, prodotta nella officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 ottobre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Averminal » graduli, registrata al n. 1194 in data 4 ottobre 1951, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1974

Il Ministro: GUI

(4016)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Pantofagina » della ditta Istituto Franco Tosi di Milano. (Decreto di revoca numero 4386/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 16 settembre 1949 con il quale venne registrata al n. 2381 la specialità medicinale denominata « Pantofagina », nella confezione tubetti 12 × 3 cc., a nome della ditta Istituto Franco Tosi, con sede in Milano, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 25 luglio 1973;

Vista la lettera della ditta interessata in data 15 febbraio 1974;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pantofagina », nella confezione tubetti 12 × 3 cc., registrata al n. 2381 in data 16 settembre 1949 a nome della ditta Istituto Franco Tosi di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4017)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Nargenol » della ditta Laboratorio Guieu, con sede sociale in Confienza ed uffici in Milano. (Decreto di revoca n. 4385/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. in data 2 febbraio 1950 con il quale venne registrata al n. 2912 la specialità medicinale denominata « Nargenol » (fiale 10 × 2 cc.) a nome della ditta Laboratorio Guieu, con sede in Milano, via Lomellina, 10, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 12 dicembre 1973;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nargenol », nella preparazione fiale 10 ×2 cc., registrata al n. 2912 in data 2 febbraio 1950 a nome della ditta Laboratorio Guieu, ora con sede sociale in Confienza (Pavia) ed uffici in Milano, via Lomellina, 10.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 marzo 1974

Il Ministro: COLOMBO

(4018)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1974.

Elevazione della giocata minima del lotto, per tutte le ruote, da L. 200 a L. 500 e soppressione del bollettario del tipo da L. 150.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 8 e 17 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito in legge con la legge 5 giugno 1939, n. 973, sostituiti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585;

Visto il decreto ministeriale n. 253125 del 13 aprile 1971, con il quale è stato soppresso il bollettario per la giocata del lotto da L. 100 ed elevata la giocata minima per tutte le dieci ruote da L. 150 a L. 200;

Ritenuta l'opportunità di sopprimere il bollettario per la raccolta delle giocate del lotto del tipo da L. 150 e di elevare da L. 200 a L. 500 la giocata minima per tutte le dieci ruote;

Decreta:

A decorrere dal 24 giugno 1974 è soppresso il bollettario per le giocate del lotto tipo da L. 150.

Con la medesima decorrenza la giocata minima per tutte le dieci ruote viene elevata da L. 200 a L. 500.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3977)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1974.

Autorizzazione al rilascio di biglietti d'ingresso gratuiti, non soggetti all'imposta sugli spettacoli, per le manifestazioni espositive indette dall'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 27 del suindicato decreto il quale dispone che le tessere nominative permanenti rilasciate da enti o associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno;

Considerato che l'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », per la sua importanza nell'economia del Paese, può essere compreso tra gli enti, ai quali tornano applicabili le disposizioni di cui al surrichiamato art. 27;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio 1973-76 non sono soggetti alla imposta sugli spettacoli gli ingressi rilasciati gratuitamente dall'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova », per le manifestazioni espositive da esso organizzate limitatamente ai quantitativi riportati a fianco di ciascuna delle sottoelencate categorie:

tessere per espositori e visitatori esteri	n. 16.500
tessere onore e invito (destinate al corpo diplomatico e consolare, alle organizzazioni internazionali, ai rappresentanti della stampa, ed autorità civili e religiose, ad associazioni di categoria e simili)	» 30.000
tessere per il servizio stampa	» 2.000
ingressi rilasciati ad espositori, camere di commercio ed associazioni di categoria degli operatori economici	» 80.000

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 aprile 1974

Il Ministro: TANASSI

(3975)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Murisengo e Volpedo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Murisengo e Volpedo;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Murisengo e Volpedo, cessano la loro attività dal 1° luglio 1974.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1974 i comuni di Alfiano Natta, Castelletto Merli, Cerrina, Mombello Monferrato, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Villadeati, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Casale Monferrato, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1974 i comuni di Berzano di Tortona, Brignano Frascata, Casalnoceto, Castellar Guidobono, Dernice, Fabbrica Curone, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone, Viguzzolo, Volpedo, Volpeglino, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tortona, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

(3973)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Moncalvo, Montiglio, San Damiano d'Asti, Villanova d'Asti.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C;*

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Moncalvo, Montiglio, San Damiano d'Asti e Villanova d'Asti;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Moncalvo, Montiglio, San Damiano d'Asti e Villanova di Asti, cessano la loro attività dal 1° luglio 1974.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1974 i comuni di Albugnano, Antignano, Aramengo, Baldichieri d'Asti, Berzano di San Pietro, Buttigliera d'Asti, Calliano, Cantarana, Capriglio, Casorzo, Castagnole Monferrato, Castellero, Castelnuovo Don Bosco, Cellarengo, Celle Enomondo, Cerreto d'Asti, Cisterna d'Asti, Cocconato, Colcavagno, Cortandone, Cortazzone, Cunico, Dusino San Michele, Ferrere, Grana, Grazzano Badoglio, Maretto, Monale, Moncalvo, Moncucco Torinese, Montafia, Montemagno, Montiglio, Moransengo, Passerano Marmorito, Penango, Piea, Pino d'Asti, Piovà Massaia, Roatto, Robella, San Damiano d'Asti, San Martino Alfieri, San Paolo Solbrito, Scandeluzza, Tigliole, Tonco, Tonengo, Valfenera, Viale d'Asti, Viarigi, Villafranca d'Asti, Villanova d'Asti, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Asti, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

(3974)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di S. Giovanni in Persiceto e Vergato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e C;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di S. Giovanni in Persiceto e Vergato;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di S. Giovanni in Persiceto e Vergato, cessano la loro attività dal 1° luglio 1974.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1974 i comuni di Calderara di Reno, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Castiglione dei Pepoli, Crevalcore, Gaggio Montano, Granaglione, Grizzana, Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, S. Giovanni

in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Vergato, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bologna giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

(3971)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Soppressione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Levanto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria, prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Levanto;

Decreta:

Art. 1.

L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Levanto, cessa la sua attività dal 1° luglio 1974.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1974 i comuni di Bonassola, Carro, Deiva Marina, Framura, Levanto, Monterosso al Mare, Vernazza, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di La Spezia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro: TANASSI

(3972)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1974.

Autorizzazione alla società « FIRECO Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « FIRECO Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « FIRECO Società fiduciaria e di revisione per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(3990)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VELA S.p.a. - Industria confezioni, con sede in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società VELA S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973 e 5 novembre 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società VELA S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3978)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società VELA S.p.a. - Industria confezioni, con sede in Pescara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società VELA S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, con effetto dal 1° marzo 1972;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1973, 16 aprile 1973, 28 giugno 1973, 31 luglio 1973, 8 agosto 1973, 5 novembre 1973 e 14 maggio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 24 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società VELA S.p.a. - Industria confezioni di Pescara, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3979)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1974.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE - Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta APE - Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), con effetto dal 26 luglio 1972;

Visti i decreti ministeriali 13 febbraio 1973, 5 maggio 1973, 31 luglio 1973, 12 novembre 1973 e 30 gennaio 1974 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 27 novembre 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta APE - Elettrochimica S.p.a. del gruppo Montedison, stabilimento di Vado Ligure (Savona), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3980)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 13 maggio 1974.

Proroga della gestione commissariale del comune di Policoro.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1974, è stato sciolto il consiglio comunale di Policoro ed è stato nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il direttore di sezione dott. Federico Quinto.

Alla scadenza del periodo prescritto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, appare necessario, per il buon andamento della civica azienda, che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, sta curando l'attuazione di un complesso di indifferibili provvedimenti amministrativi e finanziari, ed in particolare quelli relativi all'approvazione di alcuni importanti strumenti urbanistici (variante al piano regolatore generale e piani particolareggiati) nonchè l'esecuzione di importanti opere pubbliche, per cui la cessazione dell'attuale gestione sarebbe pregiudizievole per gli interessi della civica amministrazione.

Si è, pertanto, provveduto, con l'unito decreto prefettizio di pari data, a prorogare la gestione commissariale ai sensi del combinato disposto degli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Matera, addì 13 maggio 1974

Il prefetto: MAROTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MATERA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Policoro e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del comune il direttore di sezione dott. Federico Quinto;

Rilevato che, venuto a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, per i motivi esposti nell'unita relazione illustrativa facente parte integrante del presente decreto, si rende necessario prorogare la gestione commissariale, allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi indifferibili per la vita del comune;

Visti l'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148 e l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, nonché l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Policoro, affidata al direttore di sezione dott. Federico Quinto con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1974, è prorogata a termini di legge.

Matera, addì 13 maggio 1974

Il prefetto: MAROTTA

(4022)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Importi del prelievo di 1 chilogrammo di saccarosio da utilizzare per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 1° luglio 1973 al 31 marzo 1974, all'importazione da Paesi terzi dei prodotti di cui all'allegato I al regolamento (CEE) n. 865/68 (settore prodotti trasformati a base di ortofrutticoli), a norma dei regolamenti (CEE) n. 1720/73, n. 2610/73 e n. 3549/73 (1).

Importo del prelievo di 1 kg di saccarosio, in lire italiane				
dal 1°-7-1973 al 30-9-1973	dal 1°-10-1973 al 31-10-1973	dal 1°-11-1973 al 31-12-1973	dal 1°-1-1974 al 27-1-1974	dal 28-1-1974 al 31-3-1974
40,31	52,25	54,34	35,12	36,88

(1) Non sono soggette ai prelievi le importazioni dei prodotti sottospecificati originari degli Stati africani e malgascio associati (SAMA) o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM), della Repubblica unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda o della Repubblica del Kenya:

conserve di ananassi delle voci doganali 20.06-B-II-a-5-aa e 20.06-B-II-b-5-aa;

succo di ananassi della voce doganale 20.07-B-II-b-5-aa;

conserve di miscugli di ananassi, di papaia e di granadiglia delle voci doganali ex 20.06-B-II-a-8 ed ex 20.06-B-II-b-8;

miscugli di succo di ananassi, di papaia e di granadiglia della voce doganale ex 20.07-B-II-b-8-bb alfa.

(4082)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di quattro cattedre universitarie presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto pubblico;
2) geografia economica, seconda cattedra;
3) matematica generale;
4) economia politica, prima cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4099)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rodi Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Rodi Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 48.313.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1286/M)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Rionero Sannitico (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.062.354, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1287/M)

Autorizzazione al comune di Casarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Casarano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 260.520.616, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1288/M)

Autorizzazione al comune di Salice Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Salice Salentino (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 158.421.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1289/M)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Cursi (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.999.111, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1290/M)

Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 55.341.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1291/M)

Autorizzazione al comune di Tresnuraghes ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Tresnuraghes (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1292/M)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1293/M)

Autorizzazione al comune di Siddi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Siddi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1294/M)

Autorizzazione al comune di Aidomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Aidomaggiore (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1295/M)

Autorizzazione al comune di Silanus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Silanus (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1296/M)

Autorizzazione al comune di Atzara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Atzara (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1297/M)

Autorizzazione al comune di Bortigali ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Bortigali (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1298/M)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1299/M)

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Elini (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1300/M)

Autorizzazione al comune di Flussio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Flussio (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1301/M)

Autorizzazione al comune di Genoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Genoni (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1302/M)

Autorizzazione al comune di Lotzorai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Lotzorai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1303/M)

Autorizzazione al comune di Modolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Modolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.095.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1304/M)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Ollolai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1305/M)

Autorizzazione al comune di Olzai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Olzai (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1306/M)

Autorizzazione al comune di Oniferi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Oniferi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1307/M)

Autorizzazione al comune di Orani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Orani (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1308/M)

Autorizzazione al comune di Pabillonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Pabillonis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.940.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1309/M)

Autorizzazione al comune di San Teodoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di San Teodoro (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1310/M)

Autorizzazione al comune di Tiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 14 maggio 1974, il comune di Tiana (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1311/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 20 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	632,20	632,20	633 —	632,20	632 —	632,15	632 —	632,20	632,20	632,20
Dollaro canadese	656,30	656,30	656 —	656,30	656 —	656,25	656,18	656,30	656,30	656,30
Franco svizzero	218 —	218 —	218,50	218 —	215 —	218,15	217,70	218 —	218 —	218 —
Corona danese	107,54	107,54	107,50	107,54	106,50	107,50	107,43	107,54	107,54	107,54
Corona norvegese	118,90	118,90	118,75	118,90	117,50	118,90	118,84	118,90	118,90	118,90
Corona svedese	148,40	148,40	148,50	148,40	146,50	148,45	148,19	148,40	148,40	148,40
Fiorino olandese	244,45	244,45	244,90	244,45	242 —	244,50	244,45	244,45	244,45	244,45
Franco belga	16,79	16,79	16,81	16,79	16,75	16,80	16,78	16,79	16,79	16,79
Franco francese	131,05	131,05	130,90	131,05	129,75	131,10	130,82	131,05	131,05	131,05
Lira sterlina	1525,05	1525,05	1526 —	1525,05	1528 —	1526,10	1523,95	1525,05	1525,05	1525,05
Marco germanico	258,50	258,50	259,25	258,50	255,50	258,50	258,35	258,50	258,50	258,50
Scellino austriaco	35,90	35,90	35,95	35,90	34,75	35,90	35,89	35,90	35,90	35,90
Escudo portoghese	26,065	26,065	26,10	26,065	26 —	26,10	26,10	26,065	26,06	26,06
Peseta spagnola	11,06	11,06	11,07	11,06	10,90	11,05	11,05	11,06	11,06	11,06
Yen giapponese	2,2750	2,275	2,2725	2,2750	2,25	2,27	2,275	2,2750	2,27	2,27

Media dei titoli del 20 maggio 1974

Titolo		
Rendita 5 % 1935		97,200
Redimibile 3,50 % 1934		98,725
» 3,50 % (Ricostruzione)		86,150
» 5 % (Ricostruzione)		94,625
» 5 % (Riforma fondiaria)		91,550
» 5 % (Città di Trieste)		94,525
» 5 % (Beni esteri)		91,100
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	1967-82	88,700
» 5,50 % » »	1968-83	89,325
» 5,50 % » »	1969-84	90,075
» 6 % » »	1970-85	92,425
» 6 % » »	1971-86	92,400
» 6 % » »	1972-87	92,300

Titolo	
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	95,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,350
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,975
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,750
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,225
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	91,425
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	90,600

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	632,10
Dollaro canadese	656,24
Franco svizzero	217,85
Corona danese	107,485
Corona norvegese	118,87
Corona svedese	148,295
Fiorino olandese	244,45
Franco belga	16,785
Franco francese	130,935
Lira sterlina	1524,50
Marco germanico	258,425
Scellino austriaco	35,895
Escudo portoghese	26,082
Peseta spagnola	11,055
Yen giapponese	2,275

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Concorso, per esami, a trenta posti di consigliere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 1973, registro n. 12, foglio n. 277, concernente le nuove piante organiche e la denominazione delle qualifiche delle carriere direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono stati accantonati tre posti (uno per il 1971, uno per il 1972 ed uno per il 1973), messi a concorso per gli impiegati della carriera di concetto;

Considerato che alla data del 1° gennaio 1974 per le qualifiche di direttore aggiunto di divisione, di direttore di sezione e di consigliere del ruolo della carriera direttiva della amministrazione centrale sono previsti complessivamente centocinquantasette posti dei quali:

quindici indisponibili nella qualifica di direttore aggiunto di divisione in relazione ai posti del ruolo ad esaurimento;

quarantotto indisponibili nella qualifica iniziale a seguito del collocamento a riposo di altrettanti funzionari ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

settantaquattro attualmente occupati;

che, pertanto, nelle predette qualifiche risultano disponibili venti posti;

Considerato, peraltro, che nella qualifica di primo dirigente del quadro *A* - Dirigenti amministrativi, sono disponibili ventisei posti, dei quali, ai sensi dell'art. 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972, tredici possono essere messi a concorso per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale; che, pertanto, nella qualifica iniziale della predetta carriera direttiva i posti disponibili sono complessivamente trentatrè; che, infine, questa amministrazione ritiene di bandire un concorso alla suddetta qualifica iniziale per trenta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trenta posti di consigliere (par. 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio: laurea in giurisprudenza; laurea in scienze economiche e commerciali; laurea in scienze politiche; laurea in scienze sociali; laurea in scienze sociali e politiche; laurea in scienze sociali, economiche e politiche; laurea in scienze sindacali; laurea in scienze politiche ed amministrative; laurea in scienze applicate alla carriera diplomatico-consolare; laurea in economia e diritto; laurea in scienze economiche e marittime; laurea in scienze coloniali; laurea in economia aziendale, scienze economiche e bancarie.

Art. 3.

Gli aspiranti, per poter partecipare al concorso, debbono essere in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande, oltre che del titolo di studio di cui al precedente art. 2, anche degli altri seguenti requisiti:

1) essere cittadino italiano;

2) avere tenuto sempre buona condotta morale è civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorso in una della cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscano il possesso;

4) essere di sana e robusta costituzione, esente da difetti o imperfezioni fisiche, a meno che queste siano state contratte in guerra o per causa di guerra e semprechè esse non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui il candidato aspira;

5) avere compiuto 18 anni di età e non averne oltrepassato 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo organico, per la quale si prescinde dal limite massimo di eta.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età, di cui al precedente art. 3, è elevato per quei concorrenti che si trovino in una delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I candidati che intendano beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata (vedi schema esemplificativo allegato *A*), dovranno pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione I (concorsi) Via Molise, 2, Roma, *entro il termine perentorio di giorni trenta* dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero (gabinetto).

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui *domande risultino pervenute al Ministero o spedite per posta* dopo il termine di cui trattasi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità ed il domicilio;

2) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti, che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno, altresì, dichiarare in base a quale disposizione di legge hanno diritto all'aumento del limite di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali o quelle eventualmente riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) *la posizione nei riguardi degli obblighi militari;*

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione del relativo rapporto d'impiego;

8) il titolo di studio conseguito.

Nella domanda dovrà, inoltre, essere indicato il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma, che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'amministrazione.

Art. 6.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni, sia positive che negative, di cui al precedente art. 5 del presente decreto di concorso e, richiamate allo schema esemplificativo, allegato *A*, *non verranno prese in considerazione.*

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza e preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno produrre, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti redatti nelle forme prescritte che attestino il possesso di tali titoli.

Art. 8

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

A) diploma originale di cui al precedente art. 2 o copia conforme di esso ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 2 della legge 14 aprile 1957, n. 251, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, di cui nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 20 agosto 1962, purché debitamente autenticata, a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sara consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma, su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) in carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui ai precedenti articoli 3, punto 5) e 4), sulla elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti, per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi, secondo le vigenti disposizioni in materia.

C) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti il possesso di detto requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

D) certificato di godimento dei diritti politici in carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Da tale documento dovrà, altresì, risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

E) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) in carta da bollo.

F) certificato medico, in carta da bollo, rilasciato da un ospedale militare o dal medico provinciale, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo a proficuo lavoro nell'impiego al quale aspira.

L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

G) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e personale del C.E.M.M.) in regola con il bollo, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, per coloro che non abbiano ancora prestato servizio militare.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato dovranno produrre soltanto i documenti di cui alla lettera *A*) e *F*) del presente articolo, nonché la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*), *G*), del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del precedente art. 8 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre, in carta libera, i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*) e *F*) del precedente art. 8, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante le condizioni di povertà.

Art. 10.

I documenti che perverranno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 7 e 8 non saranno presi in considerazione anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati al Ministero o ad altre amministrazioni ed enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tale caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

Art. 11.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 5.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che, ai sensi dell'art. 128, comma secondo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3, siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato dal Ministero, a norma dell'art. 4 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 3.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in due prove scritte ed un colloquio, secondo il seguente programma:

Prove scritte:

1) diritto privato (civile e commerciale);
2) diritto costituzionale ed amministrativo.

Colloquio:

il colloquio verterà, oltre che sulle stesse materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) economia politica;
b) scienza delle finanze;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) elementi di statistica;
e) lingua francese o inglese o tedesca, a scelta del candidato, con conversazione e traduzione di brani di carattere amministrativo.

Art. 13.

Le prove scritte avranno luogo presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, Roma, nei giorni 26 e 27 luglio 1974, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti o perché la domanda di ammissione al concorso non risulta conforme allo schema esemplificativo allegato *A* al presente bando, dovranno presentarsi, *senza alcun avviso, per sostenere* le prove scritte nella sede, nei giorni e nell'ora indicati.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei prescritti documenti di riconoscimento.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme stabilite dal cap. 1° del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di 8 ore di tempo che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il tempo prescritto, i candidati dovranno presentare il lavoro anche se non ultimato, allegandovi, in ogni caso, le minute.

Art. 16.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ognuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e, quella dei vincitori, con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, nonchè agli articoli 53, 54 e 55 della legge 13 marzo 1958, n. 365 ed all'art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 477.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego e sarà successivamente pubblicata, nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di consigliere in prova (par. 190) nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale e saranno confermati nella qualifica stessa se ritenuti idonei dal consiglio di amministrazione, dopo un periodo di prova di sei mesi.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto di impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

A coloro che conseguiranno la nomina a consigliere in prova sarà corrisposto il trattamento economico nella qualifica iniziale della carriera di appartenenza (par. 190), oltre le indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Sono esonerati dal periodo di prova soltanto i vincitori del concorso che provengano da una carriera corrispondente di questa o di altre amministrazioni, presso le quali abbiano superato il periodo di prova o disimpegnato mansioni analoghe a quella della qualifica per le quali hanno concorso, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori che, nel termine stabilito, non assumano regolare servizio, senza giustificato motivo, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro: DE MITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1974
Registro n. 6 *Industria, foglio n.* 227

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale degli affari generali - Ispettorato generale del personale - Divisione II (*concorsi*) - Via Molise, 2 - ROMA (00100)

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente in . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti di consigliere in prova nella carriera direttiva del ruolo dell'amministrazione centrale.

All'uopo fa presente:

1) di essere cittadino italiano;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1);
3) di non aver riportato condanne penali (2);
4) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . .;
5) per quanto riguarda gli obblighi militari . . . (3);
6) di non aver prestato servizio come impiegato presso pubbliche amministrazioni (4);
7) di aver diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 4 del bando, perchè . . . . . (5);

8) di voler sostenere la prova orale obbligatoria di lingua . . (6).

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate le eventuali comunicazioni . . impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Ministero non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Firma .

Visto per l'autenticazione della firma del sig. . (7).

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicare i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.

(3) Di aver prestato servizio militare: ovvero di non aver prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode del congedo o del rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(4) In caso contrario dichiarare di aver prestato servizio come impiegato presso pubblica amministrazione, indicando altresì gli eventuali motivi della risoluzione del rapporto d'impiego.

(5) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età, previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(6) Indicare la lingua prescelta (inglese o francese o tedesca).

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(4944)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Avellino

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 gennaio 1974, per il conferimento del posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Avellino;

Visto il decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Avellino, nell'ordine appresso indicato:

1. Tarantino dott. Vittorio .	punti	80,54	su 132
2. Marchese dott. Francesco	»	79,50	»
3. Leonardi dott. Aldo .	»	78,88	»
4. Cantafio dott. Giuseppe .	»	74,50	»
5. Compagnucci dott. Filippo .	»	68,40	»
6. Gerardi dott. Antonio	»	68 —	»
7. Sevieri dott. Enzo .	»	67,06	»
8. Dedoni dott. Livio .	»	67 —	»
9. Boianelli dott. Fernando	»	65,97	»
10. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
11. Di Stasio dott. Nicola .	»	60,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

p. Il Ministro: RUSSO

(4026)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto n. 5760 in data 31 dicembre 1970, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1969;

Visto il successivo decreto n. 5760 in data 16 marzo 1973, e successive modificazioni, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali redatti e sottoscritti dalla commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito delle concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle concorrenti dichiarate idonee nel concorso di cui in premessa:

1. Cangiotti Maria Giuseppina	punti	61,414
2. Grassi Flora	»	60,410
3. Falciasecca Leonora	»	59,130

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 29 aprile 1974

Il medico provinciale: CAVINA

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento di tre posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino al 30 novembre 1970;

Viste le domande delle candidate e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie;

Visto il decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge della regione Marche 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

Le seguenti candidate comprese nella graduatoria di merito di cui in premessa sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna di esse indicata:

1) Cangiotti Maria Giuseppina: Fermignano;
2) Grassi Flora: Maiolo;
3) Falciasecca Leonora: Montecerignone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Marche, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pesaro e Urbino e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Pesaro e dei comuni interessati.

Pesaro, addì 29 aprile 1974

Il medico provinciale: CAVINA

(4028)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. **13**.

Interventi per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione nell'ambito della politica di difesa del suolo e dell'ambiente naturale, assicura la protezione del patrimonio boschivo; promuove soprattutto nella scuola dell'obbligo e di intesa con le autorità scolastiche competenti, la propaganda per la prevenzione degli incendi forestali; favorisce studi e ricerche circa i mezzi di prevenzione e di lotta; concede contributi per la ricostituzione dei beni boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco.

Art. 2.

Per realizzare gli obiettivi di cui al precedente articolo, la Regione assume a proprio carico gli impegni finanziari relativi:

a) alla prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi forestali;

b) alla costituzione di nuclei di pronto impiego composti da agenti del Corpo forestale dello Stato, nonchè del Corpo di pronto intervento di cui all'art. 4;

c) alla dotazione delle necessarie attrezzature;

d) all'assegnazione di contributi per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati;

e) a compensi al personale volontario.

Rientra negli impegni di cui al presente articolo la facoltà di avvalersi di mezzi aerei mediante convenzione della Regione con enti pubblici e privati.

Art. 3.

Il territorio regionale è diviso in distretti antincendio determinati con decreto del Presidente della giunta regionale previa deliberazione della giunta stessa, in base alle delimitazioni territoriali delle comunità montane e alle circoscrizioni dei comandi di stazione del Corpo forestale dello Stato.

I distretti dispongono di un nucleo di pronto impiego in collegamento con apposite vedette tramite radiotelefono e di mezzi fuoristrada muniti di attrezzatura ricetrasmittente ed antincendio.

I distretti sono collegati a mezzo radio con gli ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio.

Art. 4.

Per i pronti interventi, oltre ai nuclei di cui al precedente articolo composti da personale appartenente al Corpo forestale dello Stato o dallo stesso assunto in via temporanea, la Regione si avvale di un corpo formato dalle guardie di polizia locale e rurale, costituito d'intesa con gli enti locali competenti.

La Regione inoltre può avvalersi, soprattutto per i compiti di avvistamento, segnalazione e sorveglianza, dell'opera delle guardie venatorie e della collaborazione volontaria di enti e associazioni naturalistiche inquadrando nelle fasi di intervento il personale proveniente da tali enti ed associazioni, nel Corpo di cui al precedente comma.

I servizi di cui ai precedenti commi sono coordinati dal distretto sulla base delle direttive impartite dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.

I collaboratori volontari saranno assicurati contro gli infortuni durante ogni fase della loro prestazione, mediante assicurazioni da stipularsi con l'INAIL. Al personale volontario sono corrisposti, a carico della Regione, compensi fissi giornalieri, oltre all'eventuale trasferta, assumendo come minimo di base i contratti collettivi di lavoro relativi ai lavoratori addetti alle sistemazioni idraulico-forestali in amministrazione diretta.

Nei casi prescritti dalle leggi dello Stato gli ispettorati del Corpo forestale richiederanno l'intervento dei vigili del fuoco e, ove occorra, delle forze armate.

Art. 5.

A chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato o non custodito, è fatto obbligo di darne l'allarme e di segnalarlo immediatamente alla più vicina stazione del Corpo forestale, dei vigili del fuoco o degli altri corpi di polizia in modo che possa tempestivamente venire organizzata la necessaria opera di spegnimento.

Art. 6.

Ai fini della presente legge gli ispettorati ripartimentali delle foreste, attenendosi al massimo rispetto possibile per la biocenosi del bosco, curano la realizzazione e l'impiego delle seguenti opere ed attrezzature:

a) viali e sbarramenti spezzafuoco;

b) strade forestali di servizio e piste di attraversamento dei beni silvo-pastorali;

c) torri e posti di avvistamento;

d) impianti di segnalazione, comunicazione e di ricetrasmissione;

e) eventuali canalizzazioni e condutture fisse o mobili, relativi serbatoi, uso di estinguenti e ritardanti non nocivi alla flora e alla fauna;

f) regolare pulizia sottobosco e dei residui dei tagli boschivi;

g) mezzi di trasporto adatti a percorrere piste fuori strada;

h) medicamenti necessari al pronto soccorso;

i) assistenza al personale adibito alle operazioni di cui alla presente legge, mediante l'approvvigionamento di viveri ed attrezzature necessarie, nonché la costituzione o l'affitto di locali e rifugi per il ricovero di persone e di mezzi;

l) ogni altro intervento ed opera suggerito anche da nuove tecniche.

La realizzazione delle opere di cui ai precedenti punti *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) e la loro manutenzione, sono affidate dalla Regione alle comunità montane che operano sentito il parere tecnico del Corpo forestale dello Stato e dei vigili del fuoco.

Art. 7.

Dal 1° novembre al 30 aprile e negli altri periodi di pericolosità stabiliti dal presidente della giunta regionale, sono vietate, in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro la distanza di 100 metri da essi, le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio; a tal fine si applicano le prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia della regione emanate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, approvate con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In tutti i boschi danneggiati dall'incendio sono vietati:

a) tutti i lavori che comportino comunque movimento di terreno ad eccezione di quelli relativi alla sola ricostituzione del bosco stesso;

b) la trasformazione del bosco in qualità di coltura diversa da quella silvo-colturale;

c) il pascolo di qualsiasi specie di animali per almeno 5 anni, salvo l'applicazione delle norme più restrittive di cui alle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti in ciascuna provincia;

d) l'esercizio venatorio;

e) il transito di persone, animali o mezzi meccanici all'infuori di quelli addetti o adibiti ai soli lavori di ricostituzione del bosco prescritti dalle competenti autorità regional e con il controllo del Corpo forestale dello Stato.

L'imposizione dei suddetti divieti avviene dietro segnalazione del Corpo forestale dello Stato al presidente della giunta regionale, il quale entro 30 giorni dalla segnalazione notifica il provvedimento al proprietario o possessore del bene danneggiato o distrutto dandone contemporaneamente comunicazione al comando del Corpo forestale proponente per le successive applicazioni.

I divieti previsti ai punti *a*) e *b*) del secondo comma non possono essere tolti; i divieti previsti ai punti *c*), *d*), *e*) dello stesso comma permangono fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino del preesistente stato colturale del bene danneggiato o distrutto, salvi gli ulteriori obblighi derivanti dal vincolo panoramico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1479.

Sul bosco o terreno bruciato restano immutati i vincoli idrogeologici preesistenti. Restano in ogni caso immutati i vincoli e le prescrizioni stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 8.

Per la ricostituzione dei beni silvo-colturali danneggiati o distrutti dal fuoco, la Regione concede ai proprietari contributi fino al 90% delle spese necessarie, determinate dagli uffici forestali regionali.

Le opere necessarie devono essere seguite entro e non oltre l'anno solare successivo a quello in cui si è verificato l'incendio.

La ricostituzione deve essere eseguita secondo le direttive tecniche impartite dagli uffici forestali regionali, in conformità ai piani di sviluppo delle comunità montane.

In caso di inadempienza dei proprietari, si attuano le procedure previste dall'art. 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dagli articoli 75 e 76 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 9.

Le sanzioni e le violazioni ai divieti e vincoli di cui alla presente legge sono quelle specificatamente previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950, nonchè dalle altre leggi dello Stato in materia.

Art. 10.

Agli oneri correnti di cui all'art. 2, ultimo comma, all'art. 4 e all'art. 7, lettere *f*), *h*), *i*) ed *l*) della presente legge, valutati in annue lire 100 milioni, si provvede con lo stanziamento di cui al cap. 776 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 1974 e dei singoli esercizi successivi.

Agli oneri di cui all'art. 3 e all'art. 7, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *g*) ed *l*) della presente legge, valutati in lire 200 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 1347 con la denominazione « Spese per le attrezzature, gli impianti e le opere riguardanti la prevenzione e l'estinzione degli incendi forestali » e con lo stanziamento di lire 200 milioni.

Le spese non impegnate sul cap. n. 1347 nell'anno 1974, potranno essere impegnate negli anni successivi.

Agli oneri di cui all'art. 9 della presente legge, valutati in annue lire 100 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1974 e l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. n. 1351 con la denominazione « Contributi in capitale per la ricostituzione dei beni forestali danneggiati dagli incendi » e con lo stanziamento di lire 100 milioni.

Negli stati di previsione della spesa per gli anni 1975 e successivi sarà iscritto il cap. n. 1351 con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 maggio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. 14.

Contributo agli enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile, la regione Piemonte può concedere, a partire dall'esercizio 1974, contributi in conto capitale alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica e agli enti locali.

I contributi vengono concessi:

a) alle aziende speciali di cui al testo unico approvato col regio decreto 15 ottobre 1925 n. 2578 e alle aziende a prevalente partecipazione pubblica che effettuino investimenti in materiale rotabile per servizi di linea urbani e extraurbani, sia automobilistici che filoviari;

b) agli enti locali, singoli o associati, che comunque effettuino investimenti per l'acquisto di materiale rotabile.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono stabiliti nella misura del 70% delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

Gli enti e le aziende dovranno presentare alla giunta regionale, direzione compartimentale dei trasporti, apposita istanza di contributo, corredata dalla documentazione necessaria alla istruttoria.

Dell'istruttoria delle domande e di ogni eventuale valutazione tecnico-finanziaria è incaricata la direzione compartimentale trasporti in concessione.

Art. 4.

Le spese da ritenere ammissibili a contributo dovranno riferirsi esclusivamente ad acquisto di materiale rotabile idoneo ed indispensabile all'esercizio dei trasporti per il quale l'azienda o l'ente siano legittimati.

All'istanza di cui al precedente articolo, deve essere allegata la dimostrazione della spesa effettivamente sostenuta con acclusa fotocopia autenticata del documento che legittima la circolazione e la proprietà del materiale rotabile acquistato.

Le aziende o gli enti di cui all'art. 1 sono altresì tenuti a fornire ogni ulteriore delucidazione e documentazione che, in sede di istruttoria o di accertamenti diretti, il competente ufficio ritenesse necessario acquisire ai fini della determinazione del contributo da concedere.

Art. 5.

La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabiliti con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo nell'esercizio successivo.

Art. 6.

I contributi di cui agli articoli 1 e 2 sono cumulabili con quelli per il rinnovo del materiale rotabile di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22 o con benefici derivanti da eventuali leggi statali purché il complesso dei contributi non superi il totale degli investimenti effettuati; in tal caso i contributi di cui alla presente legge vengono ridotti fino alla concorrenza della somma globale degli investimenti effettuati.

Art. 7.

L'ammortamento relativo alle quote degli investimenti sovvenzionati ai sensi della presente legge sono esclusi dal computo delle sovvenzioni di esercizio assegnabili a norma della legge 2 agosto 1952, n. 1221.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 5 miliardi e 500 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per l'anno 1974, iscritto al cap. 1401 del bilancio di previsione 1974.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sarà istituito il cap. n. 1195, con la denominazione: « Contributi in capitale agli enti locali, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per l'acquisto di materiale rotabile », con lo stanziamento di 5 miliardi e 500 milioni; lo stanziamento di cui al cap. n. 1401 relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sarà contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.

Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 ed in quelli successivi saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilirà il relativo finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 maggio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. 15.

Contributo alle imprese private per le spese di acquisto di autobus nuovi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per stimolare un programma straordinario di investimenti in materiale rotabile la regione Piemonte può concedere alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, un contributo finanziario pari al massimo al 30 % della spesa di acquisto di autobus nuovi.

Il contributo sarà concesso per gli autobus acquistati negli esercizi 1974 e 1975 e destinati a servizi di linea, sulla base della somma risultante da documenti di acquisto e fino ad un massimo di L. 9.000.000 per gli autobus e L. 12.000.000 per gli autosnodati.

Art. 2.

Il contributo potrà essere accordato solo nel caso che il conto di esercizio dell'anno precedente a quello di acquisto degli autobus, comprensivo dei contributi ricevuti a titolo di esercizio, di competenza dell'anno stesso, risulti passivo per tutto il complesso delle autolinee ordinarie di granturismo ed internazionali concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai comuni.

In caso di pubblicizzazione la quota di investimenti sovvenzionata ai sensi della presente legge non potrà essere conteggiata ai fini dell'indennizzo.

Art. 3.

Il contributo di cui all'art. 1 è cumulabile con quello per il rinnovo del materiale rotabile di cui alla legge regionale 20 agosto 1973, n. 22, purchè il complesso dei contributi non superi il totale dell'investimento effettuato; in tal caso, i contributi di cui alla presente legge vengono ridotti, fino alla concorrenza della somma degli investimenti effettuati.

Art. 4.

Le domande per la concessione del contributo dovranno essere indirizzate alla giunta regionale e presentate alla direzione compartimentale dei trasporti in concessione, allegando per ciascun veicolo acquistato i documenti di acquisto. Le domande, sotto pena di decadenza, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima della scadenza dell'esercizio cui si riferisce il contributo richiesto.

Saranno ammessi a contributo i veicoli che dalle caratteristiche tecniche iscritte sulla carta di circolazione risulteranno essere autobus collaudati per servizi di linea ordinari ed acquistati entro l'anno per il quale viene chiesto il contributo.

L'ammontare del contributo sarà determinato sulla base della fattura di acquisto, che verrà raffrontata con il listino dei prezzi delle principali case costruttrici degli autoveicoli.

Ai fini dell'attuazione dell'art. 2, secondo comma, della presente legge, la direzione compartimentale dei trasporti potrà con le modalità che verranno indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico, iscrivere il contributo concesso sulla carta di circolazione o sul foglio complementare. La direzione compartimentale dei trasporti potrà inoltre iscrivere il vincolo di cui all'art. 25 della legge 28 settembre 1939, n. 1822 secondo il quale l'alienazione dell'autobus è subordinata all'autorizzazione della direzione compartimentale trasporti.

L'azienda dovrà altresì presentare, sotto la propria responsabilità, un dettagliato conto economico del complesso delle autolinee per l'esercizio precedente a quello di acquisto. In merito a tale conto la direzione compartimentale trasporti è autorizzata ad effettuare presso l'azienda riscontri contabili e amministrativi per accertare la veridicità e l'ammissibilità dei dati forniti.

Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo in quello immediatamente successivo.

Art. 5.

Alle aziende che nella istanza di contributo ne facciano esplicita richiesta, la giunta regionale può concedere un anticipo del 50 % del contributo ammissibile.

Il pagamento degli acconti verrà eseguito in base alle singole richieste delle aziende.

La giunta regionale delibera l'assegnazione del contributo al termine di ogni esercizio. Nel caso in cui la somma dei contributi ammessi superi per ciascun esercizio il relativo stanziamento di bilancio, la liquidazione definitiva sarà disposta riducendo proporzionalmente tutti i contributi ammessi.

Le singole erogazioni saranno disposte con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi e delle anticipazioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge è autorizzata la spesa di 750 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per l'anno 1974, iscritto al cap. n. 1401 del bilancio di previsione 1974.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, sarà istituito il cap. n. 1197, con la denominazione: « Contributi in capitale, alle imprese private esercenti autoservizi di linea di concessione regionale, nelle spese per l'acquisto di autobus nuovi » e con lo stanziamento di 750 milioni; lo stanziamento di cui al cap. 1401, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sarà contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.

Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilirà il relativo finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 maggio 1974

OBERTO TARENA

LEGGE REGIONALE 6 maggio 1974, n. **16.**

Contributi regionali per investimenti nel settore dei trasporti agli enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica.

(*Pubblicata nel* Bollettino *ufficiale della Regione n.* 19 *del* 14 *maggio* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per favorire lo sviluppo di gestione pubblica nei servizi di trasporto collettivo su strada, la regione Piemonte può concedere, a partire dall'esercizio 1974, contributi in conto capitale.

I contributi vengono concessi:

a) alle aziende speciali di cui al testo unico approvato col regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e alle aziende a prevalente partecipazione pubblica che, sulla base di piani di trasporto di comprensorio, o di programmi proposti dagli enti locali, effettuino investimenti per acquisire nuove concessioni o assorbire società private già operanti nel settore dei servizi di linea;

b) agli enti locali, singoli o associati, che costituiscono aziende speciali di cui al testo unico approvato col regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, oppure che acquisiscano partecipazioni in società aventi come scopo sociale l'esercizio di servizi di linea e che siano, o diventino per questo, a prevalente partecipazione pubblica.

Art. 2.

I contributi sono stabiliti nella misura del 60 % delle spese riconosciute ammissibili e sostenute per l'attuazione degli investimenti indicati nell'art. 1 della presente legge.

Art. 3.

Gli enti o le aziende interessate al conseguimento del contributo ne richiedono il preventivo affidamento alla giunta regionale inviando alla direzione compartimentale dei trasporti in concessione una domanda corredata da un programma tecnico-finanziario e dalle deliberazioni dei propri organi competenti.

La giunta regionale rilascia il preventivo affidamento anche in riferimento alle linee programmatiche della regione in materia di assetto del territorio e di trasporti.

Gli enti e le aziende dopo la comunicazione dell'affidamento da parte della regione dovranno presentare alla direzione compartimentale dei trasporti apposita istanza di contributo, corredata dalla documentazione necessaria alla istruttoria.

Dell'istruttoria delle domande e di ogni eventuale valutazione tecnico-finanziaria è incaricata la direzione compartimentale trasporti in concessione.

Art. 4.

Nel caso di acquisizione di nuove concessioni, o di assorbimento di società, le spese da ritenere ammissibili a contributo si riferiranno a:

rilievo o acquisto di materiale rotabile idoneo e indispensabile all'esercizio dei trasporti acquisiti;

acquisizione di immobili strettamente connessi e indispensabili all'esercizio dei trasporti acquisiti.

La spesa ammissibile per l'acquisto del materiale rotabile e degli immobili verrà calcolata in base a stima presentata alla Regione ed eventualmente da essa modificata.

Potrà anche essere riconosciuta la spesa relativa all'avviamento commerciale in misura non superiore al 70 % di una annualità di prodotti (valutata come media degli ultimi tre anni) nell'ipotesi di coefficienti di esercizio inferiori a 1,2 e non superiore al 50 % per coefficienti di esercizio uguali o superiori a 1,2.

Art. 5.

La concessione e l'erogazione dei contributi sono stabilite con decreto del presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta stessa.

Le somme non assegnate in un esercizio finanziario potranno esserlo nell'esercizio successivo.

L'erogazione è effettuata in proporzione alla realizzazione del programma di investimenti.

Art. 6.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge è autorizzata la spesa di 750 milioni, a cui si provvede con una quota, di pari ammontare, della somma derivante dal riparto del fondo di cui all'art. 9 della legge 16 maggio 1971, n. 281, per l'anno 1974, iscritto al cap. n. 1401 del bilancio di previsione 1974.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso sarà istituito il cap. n. 1196, con la denominazione: « Contributi in capitale agli enti locali, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per investimenti nel settore dei servizi di trasporto collettivo su strada », con lo stanziamento di 750 milioni; lo stanziamento di cui al cap. 1401, relativo al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, sarà contestualmente ridotto nella misura indicata nel precedente comma.

Gli oneri per l'attuazione della presente legge nell'anno 1975 ed in quelli successivi saranno determinati con apposita legge regionale che ne stabilirà il relativo finanziamento.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 6 maggio 1974

OBERTO TARENA

(4030)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741340)